



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 06

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini - articolo 1, commi 317 e 318, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2024, Suppl. Ordinario n. 43, è stata pubblicata la **Legge 30 dicembre 2024, n. 207** di cui si riporta di seguito l'articolo 1, commi 317 e 318 recante ***“Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini”***, così come illustrato nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

In particolare, i commi 317 e 318 prevedono, al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), che tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del MEF in materia di dematerializzazione delle ricette mediche. Le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, devono assicurare, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l'attuazione della completa alimentazione del FSE in formato elettronico.

La norma in esame ha l'esplicita finalità di assicurare che dal 2025 tutte le ricette mediche siano emesse in formato elettronico (comma 317) allo scopo di poter affluire direttamente al sistema del Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Il comma 318 inoltre prescrive che le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurino l'attuazione del disposto di cui al comma 1, mediante le autorità competenti per territorio.

Al riguardo, la norma contiene per esteso i riferimenti normativi dei decreti ministeriali che prevedono il formato elettronico delle ricette mediche ai fini della loro dematerializzazione:

- D.M. 2 novembre 2011 del MEF, di concerto con il Ministero della salute, recante ***“Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)”***; ai sensi del richiamato comma 16, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi del sistema

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

informativo sanitario, per accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche inizialmente prevista all'articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis, del D.L. n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, è chiamato a curare l'avvio della diffusione della procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010. L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo;

- D.M. 30 dicembre 2020 del MEF, "Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19".

In base alle modalità previste da tale decreto, il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell'erogazione dei farmaci prescritti.

L'investimento si compone dei due diversi progetti:

-il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. Il FSE espleterà tre funzioni principali: in primo luogo, conferirà maggiore autonomia ai professionisti sanitari, che potranno avvalersi di una stessa fonte di informazioni cliniche per ottenere il dettaglio dell'anamnesi del paziente; in secondo luogo, diventerà per i cittadini e i pazienti il punto di accesso ai servizi fondamentali erogati dai sistemi sanitari nazionale e regionali; in terzo luogo, le amministrazioni sanitarie avranno la possibilità di utilizzare i dati clinici per effettuare analisi cliniche e migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

-il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti di analisi del Ministero della Salute, per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e la programmazione di servizi di assistenza sanitaria che siano in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico.

Occorre, inoltre, precisare che secondo Federfarma ad oggi non vi sono ostacoli alla dispensazione dei farmaci su presentazione di ricetta cartacea.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005